

**Emendamento 367****Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia**

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

**Relazione****A9-0319/2023****Frédérique Ries**

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

**Proposta di regolamento****Considerando 45***Testo della Commissione**Emendamento*

(45) Per aiutare i consumatori nella cernita e nello smaltimento dei rifiuti di imballaggio, è opportuno introdurre un sistema di simboli armonizzati da apporre sia sugli imballaggi che sui contenitori per rifiuti, permettendo così di individuare facilmente la destinazione da dare ai rifiuti. I simboli dovrebbero consentire un'adeguata gestione dei rifiuti in quanto fornirebbero ai consumatori informazioni sulle proprietà di compostaggio degli imballaggi, soprattutto per chiarire che gli imballaggi compostabili non sono necessariamente adatti al compostaggio domestico. Questo approccio dovrebbe migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, migliorando l'efficacia del riciclaggio, e introdurre un certo livello di armonizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggio nel mercato interno. È inoltre necessario armonizzare i simboli associati ai sistemi **obbligatori** di deposito cauzionale e restituzione. L'obbligo di usare tali simboli non dovrebbe valere per gli imballaggi per il trasporto (ad eccezione di quelli per il commercio elettronico) dato che non sono smaltiti attraverso i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani.

(45) Per aiutare i consumatori nella cernita e nello smaltimento dei rifiuti di imballaggio, è opportuno introdurre un sistema di simboli armonizzati da apporre sia sugli imballaggi che sui contenitori per rifiuti, permettendo così di individuare facilmente la destinazione da dare ai rifiuti. I simboli dovrebbero consentire un'adeguata gestione dei rifiuti in quanto fornirebbero ai consumatori informazioni sulle proprietà di compostaggio degli imballaggi, soprattutto per chiarire che gli imballaggi compostabili non sono necessariamente adatti al compostaggio domestico. Questo approccio dovrebbe migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, migliorando l'efficacia del riciclaggio, e introdurre un certo livello di armonizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggio nel mercato interno. È inoltre necessario armonizzare i simboli associati ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione. L'obbligo di usare tali simboli non dovrebbe valere per gli imballaggi per il trasporto (ad eccezione di quelli per il commercio elettronico) dato che non sono smaltiti attraverso i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani.

Or. en

**Emendamento 368****Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia**

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

**Relazione****A9-0319/2023****Frédérique Ries**

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

**Proposta di regolamento****Considerando 70***Testo della Commissione**Emendamento*

(70) Per gli operatori economici più piccoli può essere difficile conseguire gli obiettivi di riutilizzo e ricarica. Pertanto alcuni operatori economici dovrebbero essere esentati dall'obbligo di rispettare tali obiettivi se immettono sul mercato un volume di imballaggi inferiore a una determinata soglia, se rientrano nella definizione di microimpresa della raccomandazione 2003/361 della Commissione<sup>33</sup> o se la loro superficie di vendita, comprese le zone di stoccaggio e spedizione, è inferiore a una certa superficie. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato **per fissare obiettivi di riutilizzo e ricarica per altri prodotti**, per stabilire ulteriori deroghe per altri operatori economici **o per esentare specifici formati di imballaggio soggetti agli obiettivi di riutilizzo e ricarica in caso di gravi problemi ambientali, igienici o di sicurezza alimentare che impediscano il conseguimento degli obiettivi.**

(70) Per gli operatori economici più piccoli può essere difficile conseguire gli obiettivi di riutilizzo e ricarica. Pertanto alcuni operatori economici dovrebbero essere esentati dall'obbligo di rispettare tali obiettivi se immettono sul mercato un volume di imballaggi inferiore a una determinata soglia, se rientrano nella definizione di microimpresa della raccomandazione 2003/361 della Commissione<sup>33</sup> o se la loro superficie di vendita, comprese le zone di stoccaggio e spedizione, è inferiore a una certa superficie. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per stabilire ulteriori deroghe per altri operatori economici.

---

<sup>33</sup> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

---

<sup>33</sup> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

15.11.2023

A9-0319/369

**Emendamento 369**

**Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia**

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

**Relazione**

**A9-0319/2023**

**Frédérique Ries**

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Trascorso il periodo di cui al primo comma, detto imballaggio è corredato della documentazione tecnica di cui al paragrafo 8.

Trascorso il periodo di cui al primo comma, detto imballaggio è corredato della documentazione tecnica di cui al paragrafo 8.

***Gli Stati membri mirano costantemente a migliorare le infrastrutture di raccolta e cernita per gli imballaggi innovativi con benefici ambientali attesi.***

Or. en

15.11.2023

A9-0319/370

## **Emendamento 370**

**Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia**

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

### **Relazione**

**A9-0319/2023**

**Frédérique Ries**

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Le etichette di cui ai paragrafi da 1 a 3 e il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali di cui al paragrafo 2 sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e ***indelebile***. Qualora ciò non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, le etichette sono apposte sull'imballaggio multiplo.

##### *Emendamento*

Le etichette di cui ai paragrafi da 1 a 3 e il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali di cui al paragrafo 2 sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e ***duraturo in modo che non possa essere facilmente cancellato***. Qualora ciò non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, le etichette sono apposte sull'imballaggio multiplo.

***Qualora ciò non sia possibile o non sia giustificato a causa della natura e delle dimensioni dell'imballaggio o se è opportuno prevedere un accesso non discriminatorio alle informazioni per i gruppi vulnerabili, in particolare le persone con disabilità visive, le etichette di cui ai paragrafi 1 e 3 sono fornite mediante un unico codice leggibile elettronicamente o altro tipo di supporto dati.***

Or. en

15.11.2023

A9-0319/371

**Emendamento 371**

**Patrizia Toia, Cristian-Silviu Buşoi**

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

**Relazione**

**A9-0319/2023**

**Frédérique Ries**

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. In deroga al paragrafo 1 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V, punto 3, a decorrere dal 1° gennaio 2030.**

**soppresso**

Or. en

15.11.2023

A9-0319/372

**Emendamento 372**

**Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia**

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

**Relazione**

**A9-0319/2023**

**Frédérique Ries**

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'allegato V, punto 3, gli operatori economici che soddisfano la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento], e nei casi in cui non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 373****Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia**

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

**Relazione****A9-0319/2023****Frédérique Ries**

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

**Proposta di regolamento****Articolo 22 – paragrafo 4***Testo della Commissione**Emendamento*

4. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare l'allegato V al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico con l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione prende in considerazione il potenziale delle restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio per ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti in rapporto alla contestuale garanzia di un impatto ambientale complessivamente positivo e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica del prodotto imballato.*

4. *Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione rivede le restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio per ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti in rapporto alla contestuale garanzia di un impatto ambientale complessivamente positivo e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica del prodotto imballato. **A tal fine, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.***

Or. en



15.11.2023

A9-0319/374

### **Emendamento 374**

**Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia**

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

### **Relazione**

**A9-0319/2023**

**Frédérique Ries**

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i grandi elettrodomestici elencati nell'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/19/UE provvedono affinché il 90 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i grandi elettrodomestici elencati nell'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/19/UE provvedono affinché il 90 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili, **escluso il cartone**, nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Or. en

15.11.2023

A9-0319/375

**Emendamento 375**

**Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia**

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

**Relazione**

**A9-0319/2023**

**Frédérique Ries**

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il  
25 % di detti prodotti sia messo a  
disposizione in imballaggi riutilizzabili  
nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o  
consentendo la ricarica.*

*soppresso*

Or. en

15.11.2023

A9-0319/376

**Emendamento 376**

**Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia**

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

**Relazione**

**A9-0319/2023**

**Frédérique Ries**

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il  
15 % di detti prodotti sia messo a  
disposizione in imballaggi riutilizzabili  
nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o  
consentendo la ricarica.*

*soppresso*

Or. en